

## Assegno divorzile e tenore di vita

di EMANUELA ANDREOLA

La pronuncia del giudice del gravame in commento, sulla censura della sentenza del Tribunale di Monza n. 1842 del 23 giugno 2015, si sofferma sui requisiti per la costituzione dell'obbligazione di pagamento dell'assegno divorzile con particolare riferimento alla rilevanza del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, quale criterio per l'attribuzione dell'assegno stesso.

La Corte d'Appello di Milano, negando nella specie il diritto del coniuge richiedente, condivide le argomentazioni sviluppate recentemente dalla Corte di Cassazione con riguardo all'interpretazione dell'art. 5,1. n. 898/1970 e ribadisce la sostanziale diversità del contributo in favore del coniuge separato dall'assegno divorzile, sia perché fondati su presupposti del tutto distinti, sia perché disciplinati in maniera autonoma e in termini non coincidenti.

Il giudice d'appello, ripercorre le argomentazioni della Suprema Corte nella sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 (seguita anche altra conforme sentenza della Cassazione, n. 15481 del 22 giugno 2017, alle quali aderisce anche la sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017), che hanno mutato il precedente orientamento in materia. La Corte ambrosiana riafferma che la verifica si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi soltanto all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'*an debeatur*, informata al principio dell'autoresponsabilità economica; una seconda fase, riguardante il *quantum debeatur* improntata al principio della solidarietà post-coniugale dell'ex coniuge. Il criterio del "tenore di vita" rileva solo in questo ulteriore ed eventuale momento di valutazione, insieme agli altri criteri legali per la determinazione dell'assegno, come la condizione dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio nel periodo matrimoniale, il reddito di entrambi e la durata del rapporto di coniugio. Nel giudizio sull'*an debeatur*, invece, occorre fare riferimento esclusivo all'"indipendenza o autosufficienza economica del richiedente" desunta dai principali indici relativi alla capacità economica nelle singole fattispecie. Detto parametro è a sua volta relativo, e andrà pertanto ancorato a diversi indici che saranno soprattutto i casi concreti a suggerire. Essi non potranno essere in ogni caso criteri rigidi e predefiniti (quali il riferimento a stipendi minimi di determinate categorie di lavoratori o simili), giacché ogni automatismo contrasta con la particolare natura dei procedimenti di separazione personale dei coniugi e divorzio.

In base a tale convincimento, i giudici milanesi criticano come esempio di operazione ermeneutica errata, la pronuncia difforme del Tribunale di Udine (sentenza del 1° giugno 2017 invocata dall'ex coniuge richiedente),

in particolare laddove osserva come in realtà «...il giudizio sull'*an* non possa logicamente essere distinto da quello sul *quantum*, atteso che si tratta di un'unica operazione in cui i due aspetti si compenetrano e servono a trovare un equo contemperamento di tutte le esigenze rappresentate dal legislatore nel tormentato art. 5, 5° e 9° comma...». Detta interpretazione distorta di cui il recente *revirement* della Corte di Cassazione si è fatta carico, si fonda su parametri non più rispondenti ai mutamenti sociali in atto.

Poiché infine, nel caso di specie, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale è sopravvenuto nelle more dell'instaurazione del giudizio di divorzio, la Corte d'Appello ha ritenuto equo fa decorrere la revoca dell'assegno divorzile deciso in primo grado a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio e non dalla domanda.